

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Sicilia

Area Vigilanza

PRJ (DPR n. 445/2000 e s.m. e i.) 14:19U - 5

Palermo,



INPS 5588 28/12/2007 0004351

Ai Direttori provinciali e sub provinciali
Ai Responsabili degli uffici ispettivi
Ai Responsabili dei processi agricoltura
A tutti gli Ispettori di vigilanza

Loro Sedi

Oggetto:

Direttiva su inquadramento aziende agricole. Attività di contrasto agli illeciti.

Nel quadro delle iniziative intraprese da questa Direzione Regionale per l'analisi e il contrasto del fenomeno dei rapporti di lavoro fittizi in agricoltura, è emersa la necessità, al fine di uniformare i comportamenti delle Sedi, di opportuni chiarimenti su alcune problematiche relative all'inquadramento delle aziende agricole ed alla conseguente connessa gestione dei rapporti previdenziali.

Tutto ciò con l'obiettivo specifico di una più efficace ed incisiva lotta ai gravi fenomeni delle:

- attività illecite a danno dell'Istituto;
- percezione indebita di prestazioni previdenziali da parte di falsi lavoratori agricoli;
- somministrazione irregolare ed illecita di manodopera agricola;
- evasioni contributive in agricoltura;

Stante i descritti obiettivi ed il contesto di riferimento risulta oltremodo indispensabile che tutte le strutture preposte alla gestione della previdenza agricola presso le Sedi e tutti gli operatori addetti pongano la massima attenzione fin dal momento dell'iscrizione dell'impresa agricola sia essa individuale, cooperativa o societaria.

90143 Palermo
via Maggiore Toselli, 5
tel 091 2853111
fax 091 285451
cf 80078750587, pi 02121151001

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Sicilia

Area Vigilanza

A tale proposito appare utile evidenziare subito come, a seguito di numerosi accertamenti ispettivi nel settore agricolo ed in particolare nei confronti delle cosiddette cooperative senza terra sia stata rilevata la "non sussistenza" della figura dell'imprenditore agricolo così come individuato dall'art 2135 c.c. che testualmente recita:

"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali s'intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata (n.d.r dall'imprenditore per la propria attività) ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

Ne consegue che quando manca la connessione con l'attività principale dell'azienda (attività agricola esercitata a diretto e

90143 Palermo
via Maggiore Toselli, 5
tel 091 285111
fax 091 285451
cf 80078750587, pi 02121151081

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Sicilia

Area Vigilanza

immediato beneficio dell'impresa agricola) l'attività non può essere classificata fra quella agricola.

Con la circolare N. 53 del 14/03/2003 l'Istituto ha fornito chiarimenti in merito specificando che per considerare le attività connesse all'agricoltura fra le attività agricole è necessario prendere in considerazione il tempo d'impiego delle attrezzature e delle risorse aziendali nelle lavorazioni interne. Tale tempo deve essere superiore (più del 50%) al tempo d'impiego nell'attività diretta alla fornitura di servizi (che deve essere della stessa tipologia dell'attività esercitata a favore di terzi) - Es. : Se coltivo essenzialmente grano il servizio a terzi può riguardare la concessione della mietitrebbia.

Per l'esperienza ormai acquisita le imprese maggiormente interessate alle attività illecite a danno dell' Istituto risultano essere le **cooperative senza terra**. Alla luce di quanto prima esposto è bene fare alcune precisazioni al fine di assumere provvedimenti atti a contrastare efficacemente tale diffuso fenomeno.

In particolare possono essere considerate agricole le cooperative **di imprenditori agricoli** quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 c., **prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.**

Le cooperative senza terra sono cooperative fra soci agricoltori che, prive di fondi agricoli costituenti patrimonio sociale, sono formalmente istituite per **integrare** l'attività dell'impresa dei soci con particolari servizi che nessun agricoltore socio sarebbe da solo in grado di realizzare.

La peculiarità di tali società cooperative è lo scopo mutualistico che si persegue e realizza con l'attività **prevalente dei soci (Cassazione 12/06/72 n. 1840)**. Ciò trova anche riscontro nel C.C.N.L. per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli.

90143 Palermo
via Maggiore Toselli, 5
tel 091 285111
fax 091 285451
cf 80076750587, pi 02121151001

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Sicilia

Area Vigilanza

Da tutto quanto testè esposto ne deriva che le società cooperative **non possono assumere direttamente** operai a tempo determinato (OTD), braccianti agricoli, con lo **scopo unico ed esclusivo di distaccarli** presso le singole aziende agricole anche se soci o, peggio, presso terzi.

In tali ipotesi le cooperative opererebbero illegittimamente come un'agenzia di somministrazione senza possederne i requisiti in violazione della norma sull'uso legittimo dell'istituto di cui all'art. 27 e 28 d. lgs. N. 276/2003.

Ricorrendo tale fattispecie le aziende non debbono essere inquadrare nel settore agricoltura bensì nel settore terziario, settore nel quale non è previsto il rilascio dei registri d'impresa necessari per l'assunzione dei braccianti.

E' bene, comunque, che le strutture amministrative deputate alla gestione della previdenza agricola operino, sinergicamente, con l'ufficio ispettivo delle Sedi per i necessari approfondimenti attivando, se del caso, accessi ispettivi preventivi.

Appare utile ricordare che le fattispecie più ricorrenti e che si sono concretizzate in truffe all'Istituto sono essenzialmente di tre tipologie:

1) Aziende totalmente inesistenti, a volte costituite anche in forma di cooperative senza terra che hanno assunto in modo fittizio braccianti.

Poiché il momento tipico del rapporto previdenziale è la richiesta di iscrizione è bene precisare che la documentazione da produrre all'atto della richiesta deve essere la seguente:

- a) Atto Costitutivo, Statuto, certificato d'iscrizione nel registro prefettizio, Iscrizione C.C.I.A.A;
- b) Modello di Denuncia Aziendale;
- c) **Contratto di acquisto dei prodotti agricoli. Tale contratto di acquisto diretto dei frutti da parte dell'azienda agricola non può contenere elementi generici ma deve individuare**

90143 Palermo
via Maggiore Toselli, 5
tel 091 285111
fax 091 285451
cf 80078750587, pi 02121151001

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Sicilia

Area Vigilanza

esattamente l'oggetto del contratto (acquisto dei prodotti agricoli per sé) unitamente ai dati catastali del terreno dove si svolgerà l'attività. Il semplice impegno assunto dalla ditta per la raccolta dei frutti (che entreranno nella proprietà di terzi o rimarranno nella disponibilità del proprietario terriero) o la commissione della raccolta da parte del proprietario dei terreni, già costituisce la fattispecie della intermediazione e l'azienda non può essere considerata agricola.

d) Eventuale certificazione comprovante i titoli di possesso dei terreni (certificati catastali, contratti di affitto).

2) Aziende che somministrano irregolarmente manodopera (vedi artt. 27 e 28 D.lgs. 276/2003) e per cui il rapporto di lavoro intestato in capo all'azienda somministrante (generalmente cooperativa senza terra) è nullo ed è riferibile solo all'azienda che ha utilizzato effettivamente il lavoratore. In tale ipotesi il rapporto di lavoro è sanabile solo con ricorso al giudice del lavoro al quale il lavoratore dovrà fornire la prova.

3) Aziende che parzialmente somministrano irregolarmente manodopera e in parte assumono falsi braccianti. In tale ipotesi è necessario espletare accessi ispettivi per individuare esattamente le fattispecie.

Alla luce di quanto esposto, qualora a seguito della documentazione presentata la ditta non dimostra di possedere i requisiti necessari per essere inquadrata nel settore agricoltura, la stessa va inquadrata nel settore terziario dandone opportuna e tempestiva comunicazione motivata. (vedi circolare N. 34/2002 e 186/2003).

Si allega alla presente direttiva la nota inviata nel 2003 ai direttori delle Sedi provinciali e sub provinciali con l'ovvia avvertenza che a decorrere dal 1/07/2006 la Denuncia Aziendale (D.A.) che, si ribadisce, deve contenere in forma di autocertificazione tutti i dati identificativi

90143 Palermo
via Maggiore Toselli, 5
tel 091 285111
fax 091 285451
cf 80078750507, pi 02121151001

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Sicilia

Area Vigilanza

dell'azienda e l'indicazione del tipo di coltura praticato, nonché il presunto fabbisogno di manodopera, (Circolare N.88/2006), deve essere trasmessa telematicamente al pari del Registro d'impresa (R.I.) quest'ultimo necessario ad avviare al lavoro i braccianti.

In considerazione dell'intervenuta modifica del rilascio del registro d'impresa (da consegna cartacea dei R.I. allo sportello, all'autorizzazione, dietro validazione da parte dell'ufficio della denuncia aziendale, alla sua stampa autonoma da parte dei soggetti autorizzati e successiva trasmissione telematica - Circolare N. 80/2007) si raccomanda una particolare attenzione all'esame della Denuncia Aziendale, alla conseguente sua validazione e alla stampa dei R.I. I soggetti abilitati alla trasmissione telematica sono quelli previsti dalla circolare N. 100 del 22/9/2005.

Infine appare necessario sottolineare i seguenti adempimenti che le Sedi dovranno adempiere al fine di rendere trasparente l'operato dell'Istituto nei rapporti con i terzi in caso di sospensione del rapporto di lavoro conseguente ad accertamenti ispettivi (Circolare 103/202):

- Notifica con immediatezza al lavoratore interessato del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro e relativa cancellazione dagli elenchi utilizzando l'apposita procedura;
- Sospensione dei pagamenti di prestazioni anno corrente;
- Recupero delle prestazioni per gli anni in cui è stato disconosciuto il rapporto di lavoro;
- Inoltre non appare superfluo sottolineare gli effetti del trascinarsi delle giornate precedenti per effetto delle calamità naturali per cui in presenza di un numero minimo cinque giornate effettive di lavoro la legge garantisce la copertura assicurativa sino a concorrenza delle giornate di iscrizione negli elenchi dell'anno precedente.

90143 Palermo
via Maggiore Toselli, 5
tel 091 285111
fax 091 285451
cf 80078750587, pi 02121151001

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Sicilia

Area Vigilanza

Ne consegue che, ove si sia verificata la sospensione della liquidazione della prestazione in presenza di revisione amministrativa o penale della posizione negli elenchi, le Sedi dovranno rideterminare il diritto alle prestazioni per gli anni per i quali venisse disposta la liquidazione.

Tutti gli operatori interessati sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni impartite con la presente direttiva.

il dirigente regionale dell'Area Vigilanza

il referente regionale dell'Area Agricola

Dr. Giuseppe Savelli

Il direttore regionale

Dr. Filippo La Commare

Fonti Normative:

Codice Civile art.2135

D.Lgs. 226, 227 e 228/2001;

Circolare N. 103/2002 ;

Circolare N. 34/2002 applicativa dei D. Lgs 226, 227e 228/2001;

Circolare N.53/2003

Circolare N. 186/2003

Circolare N. 88 11/7/2006; il nuovo modello di Denuncia Aziendale ex art.D.L 375/93;

Circolare N.100 22/09/2006; Trasmissione telematica della denuncia aziendale: aziende assuntrici di manodopera;

Circolare N. 115 19/10/2006 Dichiarazione trimestrale di manodopera agricola occupata (DMAG), obbligo di trasmissione telematica;

90143 Palermo
via Maggiore Toselli, 5
tel 091 285111
fax 091 285451
cf 80078750587, pi 02121151001

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Dirizione regionale Sicilia

Area Vigilanza

Circolare N. 80 del 27/04/2007 Instaurazione, cessazione e trasformazione del rapporto di lavoro: aziende agricole assuntrici di operai a tempo determinato e indeterminato. Comunicazioni telematiche.

Messaggio N. 022470 del 14/09/2007. Chiarimenti sugli adempimenti in merito alla instaurazione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro; registro d'impresa del settore agricolo;

Interpello Ministero del Lavoro N. 15/2007. assunzione, da parte di una cooperativa agricola di OTD.

90143 Palermo
via Maggiore Toseffi, 5
tel 091 285111
fax 091 285451
cf 80078750587, pi:02121151001